

## 2 LA DETERMINAZIONE MOTIVATA DEL COMITATO SPECIALE

### 2.1 Natura e portata della Determinazione motivata ai sensi dell'art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021, così come convertito dalla Legge 108/2021 e s.m.i.

#### 2.1.1 Art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021

*“6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le*

prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.”

## 2.1.2 Considerazioni e chiarimenti in merito alla conclusione della Conferenza di servizi

### - Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (ai sensi dell'art.25 del D.Lg.s. 50/2016) il Comitato Speciale prende atto che con nota prot. 12858-P del 31/07/2023 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha comunicato “di non dover attivare la procedura prevista dall'allora art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 (attuale art. 1, comma 7 e sgg. dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023)” e che “per quanto riguarda le opere che prevedono scavo e/o impatto di qualsiasi tipo nel sottosuolo, ricadenti nel territorio comunale di Villaspeciosa, dovranno essere realizzate con la sorveglianza da parte di un archeologo in possesso dei requisiti professionali di legge, con spese a carico della committenza”, come riportato nella Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.

In merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico la Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota n. 13766 del 09/05/2024, acquisita al protocollo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con n. 7836 del 09/05/2024, con cui ha ribadito le prescrizioni espresse nell'ambito della Conferenza di servizi e non completamente riportate nella Determinazione conclusiva, ha indicato ulteriori prescrizioni, integralmente riportate nel successivo paragrafo 2.2.1. a)

### - Amministrazioni ed Enti che non hanno comunicato le proprie determinazioni o che hanno comunicato una determinazione priva dei requisiti

Nella Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi è riportato:

“le Seguenti Amministrazioni e i seguenti Enti interessati dal procedimento, regolarmente convocati, non hanno presentato pareri nel termine di conclusione della Conferenza di Servizi:

- Comune di Siliqua, Sindaco;
- Comune di Villaspeciosa, Sindaco;
- Tim S.p.A.;
- Snam Rete Gas S.p.A.;
- Enel S.p.A.;
- E-distribuzione S.p.A.;
- Italgas S.p.A.;
- Areti S.p.A.;

- ENI S.p.A.;
- Utranet S.p.A.;
- Open Fiber S.p.A.;
- Wind Tre S.p.A.;
- Vodafone S.p.A.;
- Fastweb S.p.A.;
- Italiana Petroli S.p.A.;
- Liquigas S.p.A.;
- Sherden gas bacino 31;

e, pertanto, si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni ed Enti sopra elencati sulla decisione oggetto della conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.”.

La Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi delibera la *Conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L 241/1990 e degli artt. 44, comma 4 e 48, comma 5-quater, quinto e sesto periodo del DL 77/2021*, dichiarando che:

*“è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che approva all'unanimità il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del “Raddoppio Decimomannu – Villamassargia - Lotto 2 Villaspeciosa-Uta-Siliqua”; non risultano pervenuti pareri contrari o dissensi qualificati; ...”.*

Il Comitato Speciale prende atto di quanto sopra dichiarato da RFI in merito all'approvazione all'unanimità del progetto, in assenza di pareri contrari o dissensi qualificati.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra riportato, poiché il caso in specie non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 44 comma 5 del DL n. 77/2021 (espressione di “dissenso qualificato”), la **determinazione motivata del Comitato speciale non sostituisce quella della Conferenza di servizi di cui al comma 4 del medesimo articolo.**

**Pertanto, non avendo natura “sostitutiva”, la determinazione motivata del Comitato speciale ex art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021 assume valenza “ricognitiva”, con le considerazioni integrative di seguito riportate.**

## 2.2 Considerazioni generali e specifiche sul PFTE dopo la conclusione della Conferenza dei servizi

### 2.2.1 Prescrizioni e raccomandazioni sul PFTE

Di seguito si riportano le considerazioni specifiche e generali sull'adempimento alle prescrizioni formulate sul PFTE che dovranno essere riportate nel "quadro definitivo delle prescrizioni" che dovranno essere ottemperate prima dell'approvazione del progetto esecutivo

#### a) Prescrizioni e raccomandazioni della Soprintendenza Speciale PNRR

Con nota prot.7541 del 2 maggio 2024, il Comitato speciale ha invitato il MASE e il MIC:

*"... a voler far conoscere il proprio avviso, per quanto di competenza, riguardo ai contenuti della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi di cui all'oggetto, possibilmente entro martedì 14 maggio p.v..*

*Ciò, ovviamente, allorquando i contenuti della determinazione conclusiva necessitino di specifiche considerazioni integrative/modificative, da riportare all'interno della determinazione motivata di competenza di questo Comitato speciale."*

La Soprintendenza Speciale per Il Piano di Ripresa e Resilienza, con la nota n. 13766 del 09/05/2024, acquisita al protocollo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con n. 7836 del 09/05/2024, di seguito integralmente riportata, ha rappresentato quanto segue:

*"Con riferimento al progetto di cui trattasi e facendo seguito alla nota di codesto Comitato speciale prot. n. m\_inf.AE02F53.RU.U.0007541 del 02/05/2024, con la quale si chiede l'avviso di questa Soprintendenza speciale per il PNRR sulla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi adottata da RFI S.p.A. il 30/04/2024 e trasmessa con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.DICSA\A0011\PI\2\024\0000357 del 30/04/2024, si rappresenta quanto segue.*

*RFI S.p.A., con la predetta nota del 30/04/2024, ha trasmesso la Determinazione conclusiva priva del relativo quadro prescrittivo come delineatosi sulla base dei pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento, precisando che lo stesso "... quadro definitivo delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere, sarà allegato all'avviso con il quale RFI prenderà atto della determinazione motivata del Comitato speciale del CSLLPP di cui all'art. 44, comma 6 del DL 77/2021".*

*Per quanto sopra ed in attesa di ricevere il predetto quadro prescrittivo quale allegato costituente parte integrante della Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto, si ritiene comunque di formulare fin da adesso alcune specifiche considerazioni integrative/modificative da riportare all'interno della determinazione motivata di competenza di codesto Comitato speciale:*

**- [v. p. 3 della Determinazione conclusiva della C.d.S.]** La Soprintendenza ABAP di Cagliari (di seguito "SABAP-CA"), con nota prot. n. 12858 del 31/07/2023 (Allegato n. 1) e con riguardo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ha ulteriormente specificato alcune prescrizioni e raccomandazioni per la fase

del CORSO D'OPERA, non riportate da RFI S.p.A.: "... Si fa presente che qualora emergessero nuovi elementi di interesse archeologico durante l'intervento, valutatane l'entità e l'importanza, questa Soprintendenza si riserva, anche relativamente al territorio comunale di Siliqua, di ampliare l'area di scavo e richiedere l'esecuzione di eventuali sondaggi e saggi stratigrafici preventivi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.; resta inteso che i relativi oneri saranno a carico della stazione appaltante. A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare adeguatamente il medio/alto rischio di rinvenimenti fortuiti in corso d'opera, che potrebbero richiedere approfondimenti di indagine e interventi di scavo archeologico localizzati, attività per le quali è opportuno prevedere adeguata copertura economica in progetto ...";

- **[v. p. 5 della Determinazione conclusiva della C.d.S.]** Con riguardo alla tutela paesaggistica ed all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, RFI S.p.A. riporta uno stralcio del parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 5082 del 12/02/2024 omettendo le iniziali parole "... può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica ..." e, pertanto, il relativo senso logico non appare compiuto per comprendere quanto in effetti determinato per il suo rilascio con il provvedimento di VIA di cui al DM n. 109 dell'11/04/2024 (v. art. 1, comma 3);

- **[v. p. 10 della Determinazione conclusiva della C.d.S.]** La SABAP-CA, con nota prot. n. 2078 dell'8/02/2024 (Allegato n. 2) e con riguardo all'autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ha ulteriormente specificato alcune prescrizioni e raccomandazioni per la fase del CORSO D'OPERA, non riportate da RFI S.p.A.: "... I lavori dovranno essere eseguiti da impresa qualificata a norma della disciplina vigente con particolare riferimento alle disposizioni D. Lgs 50/2016 e del D.I. 374 22/08/2017 del MiC di concerto con il MIT, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 N.50. Nello specifico le opere edili dovranno appaltarsi nella categoria OG2 e la direzione dei lavori dovrà essere affidata a professionista Architetto regolarmente iscritto all'Ordine professionale secondo quanto previsto dal R.D. 2537/1925, ferma restando l'applicazione delle prescrizioni del medesimo Decreto per quanto attiene alle opere di natura impiantistica e strutturale che formano esclusiva competenza della figura professionale dell'Ingegnere, e la individuazione di ulteriori categorie di opere da porre a base dell'appalto; Il cartello di cantiere dovrà chiaramente indicare gli estremi della presente nota con cui è stato rilasciato il proprio nulla osta alle opere e la dizione "Alta sorveglianza Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna". Si rammenta che dovrà essere trasmessa a fine lavori la documentazione fotografica relativa all'intervento, dagli stessi punti di vista utilizzati in fase di predisposizione del progetto. Il cantiere dovrà essere organizzato per consentire ogni eventuale verifica ispettiva della Scrivente e, pertanto, si resta in attesa di comunicazione formale di ripresa dei lavori, anche al fine di predisporre per tempo eventuali opportuni sopralluoghi congiunti in corso d'opera. La Scrivente, nell'effettuare la supervisione delle opere suddette, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori stessi ove essi non risultino adeguati a garantire la tutela dei beni in questione. Qualsiasi ulteriore elaborato e/o variazione si dovesse predisporre dovrà essere sottoposta all'approvazione di questa Soprintendenza ...";

- **[v. p. 10 della Determinazione conclusiva della C.d.S.]** La Soprintendenza speciale per il PNRR, con la nota prot. n. 4758 del 09/02/2024 (Allegati nn. 3\_X) e sempre con riguardo all'autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ha ulteriormente specificato alcune prescrizioni e raccomandazioni per la fase del CORSO D'OPERA, non riportate da RFI S.p.A.: "... Si invita a comunicare per iscritto alla medesima Soprintendenza ABAP la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa appaltatrice, qualificata a norma

della disciplina vigente, e quello del direttore dei lavori che deve essere nominato in accordo con quanto stabilito dall'art. 52 del Regio Decreto n. 2537 del 23 ottobre 1925. Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata la presente autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente autorizzazione. Resta, altresì, ferma la facoltà della Soprintendenza ABAP di impartire ulteriori prescrizioni e indicazioni durante lo svolgimento dei lavori, per le scelte di carattere esecutivo non già definite nell'ambito del progetto ovvero definibili soltanto in corso d'opera”;

- [v. pp. 11-13 della **Determinazione conclusiva della C.d.S.**] La Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'agricoltura – Servizio Territorio Rurale, Agro-Alimentare e Infrastrutture, con nota prot. n. 26257 del 22/11/2023 (non conosciuta), ha rilevato la presenza di usi civici su alcune aree interessate dalle opere di progetto nel comune di Villaspeciosa, di conseguenza si deve evidenziare l'obbligo del coinvolgimento del competente Ufficio periferico del Ministero della cultura in tutti i procedimenti di sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati e loro mutamento di destinazione, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 12 del 1994, anche con effetto sul relativo mantenuto vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 168 del 2017, art. 3, comma 6, dovendosi intendere ricomprese nel termine “liquidazione” usato dalla legge ogni ipotesi di estinzione dell'uso civico (v. il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura prot. n.11255 del 03/05/2018 – Allegato n. 4)”.

Durante la riunione odierna del Comitato speciale è stato chiarito, anche in presenza del rappresentante del MIC in seno al Comitato stesso, che il sopra menzionato quadro prescrittivo è contenuto all'interno della documentazione trasmessa dal Proponente.

Il Comitato speciale altresì prende atto che tutte le prescrizioni di cui al Decreto MASE-MIC sono da assolvere nelle fasi successive all'affidamento.

#### **b) Ulteriori precisazioni circa i pareri espressi in Conferenza di Servizi**

In esito a quanto espresso in Conferenza di Servizi il Comitato osserva che, pur in presenza dell'espressione di assensi in linea generale favorevoli, dovranno essere acquisiti i pareri definitivi sul progetto da parte dei seguenti Enti:

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio civile di Cagliari, per le Opere IN04 (tombino idraulico 3mx3m) e NI02 (tombino idraulico 3mx3m su viabilità NV01);
- Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (DG ADIS) - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, in merito alla compatibilità idraulica delle opere in riferimento alle Norme di attuazione del PAI, che con nota prot.3974 del 19 aprile 2024 di seguito integralmente riportata, scrive:

*“Si riscontra la comunicazione prot. n. 118 del 11.04.2024 del 11.04.2024, inviata in risposta alla nota di questa Direzione prot. n. 3306 del 29.03.2024, per comunicare quanto segue.*

*La scrivente Direzione, con la citata nota prot. n. 3306 del 29.03.2024, aveva evidenziato per il progetto in oggetto, oltre ad una generale positiva valutazione sul riscontro fornito da codesta Società alle osservazioni precedentemente evidenziate (vedasi nota ADIS prot. n. 10997 del 18.10.2023), il permanere di alcune criticità nei contenuti dello studio di compatibilità idraulica richiesto per gli interventi previsti nel sopradetto progetto.*

*Tali criticità vertono principalmente sui risultati della modellazione idraulica e sulla conseguente errata rappresentazione delle aree allagabili nei tratti d'alveo oggetto di sistemazione idraulica, indicata, sia nelle condizioni ex ante sia nelle condizioni ex post intervento, negli stralci cartografici consegnati.*

*A tal proposito, come rappresentato nel documento VDO.DIN.DICSA.SARPECP20240000118\_2 allegato alla citata nota prot. n. 118 del 11.04.2024, viene evidenziato che per rispondere in maniera esaustiva alle criticità sopradette, sarà necessario effettuare un'analisi idraulica con un approccio di modellazione bidimensionale, la cui predisposizione prevede una tempistica non compatibile con l'iter autorizzativo imposto dai fondi PNRR che finanziano l'opera. Nella stessa nota, pertanto, viene richiesta l'opportunità di rimandare il citato approfondimento nella fase dell'iter autorizzativo e, allo stesso tempo, l'emissione di un parere favorevole di massima ai fini della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto.*

*Tanto premesso, ritenendo adeguata la proposta di approfondimento, finalizzata alla corretta rappresentazione degli scenari di pericolosità idraulica degli elementi idrici oggetto di intervento, mediante analisi bidimensionale, si condivide la richiesta di rimandare tale approfondimento alla successiva fase autorizzativa.*

*Pertanto questa Direzione, per quanto di competenza, considerati i contenuti della documentazione finora resa disponibile, ai fini della presente conferenza di servizi, rilascia un parere, in linea tecnica, di generale condivisione delle soluzioni progettuali adottate, dando atto che non si ravvisano motivi ostativi alla prosecuzione del presente iter.*

*Resta inteso che, ai fini dell'acquisizione, nella successiva fase autorizzativa, del parere di competenza ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI, lo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle stesse Norme dovrà essere altresì contemplare gli approfondimenti tecnici coerentemente con quanto evidenziato nella summenzionata nota prot. n. 3306 del 29.03.2024.”*

*Il Comitato, al riguardo, precisa che le norme non prevedono un'ulteriore fase autorizzativa rispetto a quella della Conferenza di servizi. Pertanto, la stazione appaltante dovrà ottemperare alle prescrizioni sopra riportate, prima della stipula del contratto d'appalto.*

*Riguardo alla risoluzione delle interferenze, il Comitato osserva che:*

- dovrà essere acquisito l'atto autorizzativo relativo alle interferenze con la SP 90 da parte della Provincia Sud Sardegna, Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità di cui al parere favorevole condizionato del 3 novembre 2023 (Pratica 25678/2023);
- dovrà essere risolta l'interferenza segnalata dal Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale (CBSM) nel Nulla osta con prescrizioni del 7 novembre 2023.

Relativamente alla presenza di usi civici su alcune aree interessate dal progetto nel comune di Villaspeciosa, si riporta di seguito la nota prot.3037 del 30 gennaio 2024 della Regione Autonoma Sardegna (Direzione Generale dell'agricoltura – Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture):

**Oggetto:** Comune di VILLASPECIOSA. Richiesta Parere preliminare sulla sospensione e mutamento di destinazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/1994, per USO NON TRADIZIONALE - Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Raddoppio Decimomannu – Villamassargia - Lotto 2 Villaspeciosa - Uta - Siliqua - CUP: J74E21000940009 - CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14-BIS DELLA L. 241 /1990. Riscontro.

In riferimento alla richiesta di codesto Comune riguardante l'oggetto, trasmessa con nota n. 624 del 24.01.2024, pervenuta con PEC del 30.01.2024 assunta al prot. RAS DG AGR in pari data al n. 3022, occorre precisare preliminarmente che l'approvazione del Piano di Valorizzazione e Recupero è preclusivo all'adozione degli atti di disposizione, quali il mutamento di destinazione in argomento, e che il Piano del Comune di Villaspeciosa, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 23-11-2023 e trasmesso ai competenti uffici per l'approvazione con PEC del 28 novembre 2023, è stato acquisito al protocollo RAS in pari data col n. 26676 ed è ad oggi in fase istruttoria.

Si è riscontrato che nel Piano è previsto che su tutte le terre civiche ricadenti nel territorio di Villaspeciosa è sempre prevista e consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo strade, ferrovie, cavidotti, elettrodotti, acquedotti, cavidotti e condotte, e l'intervento in progetto è conforme alle previsioni del Piano. Codesto Comune ha rappresentato la rispondenza al pubblico interesse dell'iniziativa per il quale il mutamento di destinazione verrà richiesto.

Per quanto sopra rilevato, non si riscontrano impedimenti affinché a seguito dell'approvazione definitiva del Piano di valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche nel Comune di Villaspeciosa con Decreto del Presidente della Regione, e di presentazione da parte dello stesso Comune di specifica istanza per il mutamento della destinazione delle aree interessate nel rispetto della procedura dettata al punto 4.2 dell'Allegato "Aggiornamento delle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici", approvato con Decreto dell'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022", possa essere in futuro rilasciata l'autorizzazione alla sospensione e mutamento di destinazione degli usi civici di cui agli artt. 15-17 della L.R. 12/1994 per il tempo richiesto, in favore del Comune di Villaspeciosa, per consentire, da parte di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la realizzazione del Raddoppio ferroviario Decimomannu – Villamassargia - Lotto 2 Villaspeciosa - Uta - Siliqua - CUP: J74E21000940009.

Il presente parere viene rilasciato, come da richiesta di codesto Comune, al fine di consentire la prosecuzione dell'iter amministrativo del procedimento in oggetto.

Il Comitato speciale, al riguardo, osserva che, al fine di perfezionare l'iter amministrativo, dovrà essere acquisita l'autorizzazione alla sospensione e mutamento di destinazione degli usi civici di cui alla succitata nota e il relativo procedimento dovrà vedere il coinvolgimento del competente Ufficio periferico del Ministero della cultura.

### **c) Prescrizioni e raccomandazioni del Parere 9/2023 reso dal Comitato speciale**

Nel Parere 9/2023 del 22 settembre 2023 (cfr. par.2 del medesimo Parere), il Comitato speciale ha rappresentato che *“Il raddoppio del collegamento fra Decimomannu e Villamassargia è un intervento unitario che è stato suddiviso in 4 lotti. Quello oggetto del presente parere è il Lotto 2. Per quanto attiene la logica programmatica sottesa a tale scelta, dalla risposta di RFI si evince che la scelta di partire da tale lotto è dovuta a motivazioni finanziarie e alla tempistica alle stesse connessa. Attesa la possibilità di accedere a finanziamenti del PNRR la scelta è caduta sul lotto in esame, in quanto caratterizzato da “tempi di progettazione e realizzazione coerenti con la scadenza dei finanziamenti a cui è stata assegnata la priorità”. Viene, pertanto confermato che la logica realizzativa non consente un miglioramento della funzionalità della tratta dato che “la realizzazione del solo lotto 2 non potrà dare risposta all’esigenza di incrementare la capacità di trasporto della linea”. Rimane dunque la necessità che, date le caratteristiche del lotto che non collega alcuna stazione, sussistano garanzie sul finanziamento dell’intera opera - il cui costo è stimato in circa 1 miliardo di euro e il cui completamento sarebbe previsto per il 2030 - senza il quale il lotto in esame non avrebbe alcun senso trasportistico, né in termini di capacità di trasporto, né in termini di sicurezza della tratta. Nel frattempo, la linea, sicuramente per la realizzazione del lotto 2, sarà chiusa al traffico e renderà necessario il ricorso a forme di trasporto sostitutive, sulle quali il presente parere si sofferma nella parte dedicata all’Analisi costi benefici. Appare altresì necessario che venga confermata l’asserita unitarietà e coerenza del progetto dell’intero intervento nel suo complesso”*.

Inoltre, sempre nel Parere 9/2023 del 22 settembre 2023 (cfr. par.3 del medesimo Parere), il Comitato speciale ha chiesto al Proponente di dichiarare, a seguito della ottemperanza alle prescrizioni relative al *“perfezionamento della attività conoscitiva del contesto”*, inteso come accrescimento della conoscenza ambientale e territoriale, le ricadute sul PFTE così come modificato e integrato secondo le seguenti fattispecie: a) conferma delle originarie scelte progettuali; b) parziale ricalibrazione (modifiche non sostanziali); c) variazione di alcune delle originarie scelte progettuali (modifiche sostanziali).

Al riguardo, il Responsabile del Procedimento dell'intervento, nella Relazione accompagnatoria alla Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla nota di trasmissione prot. RFI-VDO.DIN.DICSA\A0011\P\2024\0000358 del 30/04/2024, acquisita al protocollo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con prot. 7478 del 2/05/2024 e sopra richiamata, ha dichiarato che *“La Società Italferr S.p.A., incaricata della progettazione, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere n. 9/2023 del 22 settembre 2023, ha provveduto al perfezionamento dell’attività conoscitiva del terreno e del territorio nel quale le opere progettuali sono inserite: gli esiti del suddetto perfezionamento sono evidenziati nel dossier documentale denominato “Relazione Di Sintesi Sulle Attività Di Studio E Indagini Per Il Perfezionamento Delle Conoscenze Del Terreno E Del Territorio”. Preso atto dei contenuti di tale Dossier conoscitivo integrativo inerente al terreno e al territorio nel quale il progetto si colloca e di quanto rappresentato da Italferr S.p.A. nella nota di sintesi sulla natura delle modifiche in esito*

*all'analisi delle prescrizioni del Parere n.9/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP, trasmessa dalla stessa Italferr S.p.A. con nota prot. DO.IC.PMIR.0097825.24.U del 29/04/2024, corredata di nota integrativa relativa alle modifiche non sostanziali scaturite dalle indicazioni relative al paragrafo 3 del parere del CS del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Responsabile del Procedimento, ing. Michele Trentadue, attesta che da tale attività conoscitiva è derivata una parziale ricalibrazione delle scelte progettuali di alcune opere - modifiche non sostanziali - rispetto alle originarie scelte progettuali contenute nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Lotto 2, sottoposto al parere del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con prot. RFI-NEMI.DIN.DICSA.SAR\A0011\P\2023\0000109 del 18/07/2023”.*

Il Comitato, preso atto di tale dichiarazione, conferma tutte le prescrizioni contenute nel Parere 9/2023, riportate in Allegato 1 alla presente determinazione motivata.

Il sistema prescrittivo afferente al PFTE di che trattasi è suddiviso per fasi procedurali. Alle prescrizioni relative alla prima fase (“Sul PFTE, prima dell'affidamento”, cfr. Allegato 1) occorre adempiere prima dell'avvio delle procedure di affidamento, non senza la preventiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni da parte del Soggetto verificatore secondo le norme vigenti.

## **2.2.2 Tempistica di realizzazione dell'opera e rimodulazione delle fonti di finanziamento**

Il programma lavori del PFTE esaminato dal Comitato Speciale (cfr. Parere 09/2023 del 22 settembre 2023), come rappresentato nella relazione del RUP trasmessa con nota RFI-NEMI.DIN.DICSA.SAR\A0011\P\2023\0000109 (acquisita al protocollo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con n. 8934 del 19/07/2023) prevedeva per la realizzazione dell'opera 705 gg di cui:

- 180 gg per il progetto esecutivo (PE) e la verifica del progetto esecutivo (VPE);
- 525 gg per la consegna dei lavori e per la realizzazione delle opere previste.


Al riguardo, nella Relazione accompagnatoria alla Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla nota di trasmissione prot. RFI-VDO.DIN.DICSA\A0011\P\2024\0000358 del 30/04/2024 (acquisita al protocollo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con prot. 7478 del 2/05/2024) viene rappresentata una riduzione dei tempi di esecuzione del PFTE sviluppato per gara rispetto alla stima del PFTE esaminato dal Comitato Speciale, indicando che *“Il cronoprogramma dei lavori definito nell'ambito del PFTE per gara ha una durata complessiva di progettazione esecutiva e realizzazione dell'Opera pari a 595 gg che allo stato, tenuto conto anche dei tempi di adozione della Determinazione motivata da parte del Comitato Speciale del CSLLPP e delle attività negoziali, risulta compatibile con il target PNRR che prevede la conclusione dei lavori entro giugno 2026”.*

Nel grafico sottostante sono riportate le tempistiche che hanno preceduto l'emanazione della presente determinazione motivata e quelle successive, nell'ipotesi che la tempistica contrattualmente assunta per la fine di realizzazione delle opere coincida con il termine ultimo indicato dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) al 30 giugno 2026.

La figura evidenzia come la durata complessiva di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera indicata dalla Stazione appaltante da cronoprogramma dei lavori del PFTE per gara sia compatibile con i limiti temporali imposti dal PNRR, alla tassativa condizione che:

- siano rigorosamente rispettati i tempi di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera previsti;
- la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, nonché tutte le attività propedeutiche all'avvio dei lavori, siano contenute entro il tempo massimo di 179 giorni.

Di quanto sopra occorre che la stazione appaltante acquisisca preventiva piena consapevolezza.



Pertanto, in tale contesto, questo Comitato Speciale raccomanda che nella fase di scelta del contraente sia valutata, mediante attento esame della documentazione di offerta presentata dai concorrenti, la congruità delle modalità tecniche e organizzative proposte dai concorrenti per garantire il rigoroso rispetto dei tempi contrattuali di realizzazione previsti nel cronoprogramma del PFTE di gara. Al riguardo, assumono particolare rilevanza gli strumenti di project risk management (si veda anche § 2.2.3 della presente determinazione), al fine di tener conto anche di eventuali ritardi che in considerazione della complessità di realizzazione di un'opera pubblica, non possono a priori essere esclusi con certezza.

### 2.2.3 Raccomandazioni finali

#### Project management e sistemi informativi digitali

In considerazione della complessità dell'opera e delle stringenti scadenze imposte dal PNRR, si raccomanda alla Stazione Appaltante di attivare una propria struttura di project management per assicurare una efficiente gestione ed un costante monitoraggio del corretto stato di avanzamento del progetto.

Parallelamente in fase di progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà introdurre tecniche di tipo reticolare (tipo PERT) per il controllo dei tempi nonché metodi e modelli per la gestione dei rischi avendo a riferimento quanto riportato nella norma UNI 31000.

Per tale motivo si raccomanda nella predisposizione degli atti di gara dell'appalto integrato di introdurre punteggi premiali nei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per assicurare una

gestione efficiente ed efficace del progetto e di richiedere un programma lavori dettagliato ai partecipanti alla gara secondo quanto specificato nel presente documento.

Si raccomanda, inoltre, nella fase successiva della progettazione (in capo all'appaltatore) di utilizzare, laddove possibile, metodi e strumenti di modellazione informativa di cui alle norme vigenti.

A tal proposito si raccomanda di inserire fra i criteri per l'OEPV per l'appalto integrato l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici avendo a riferimento quanto previsto dal DM 560/2017 e smi.

### **Profili di sostenibilità nel processo realizzativo dell'opera**

Si rammentano alla Stazione Appaltante gli obblighi derivanti dall'osservanza del *“Sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi del piano di ripresa e resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*.

Ciò con particolare riferimento:

- alla verifica della presenza degli elementi che caratterizzano il bando di gara in funzione degli obiettivi e delle condizionalità previste da PNRR;
- ai contenuti del documento denominato *“Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do No Significant Harm” nell'attuazione degli interventi di competenza del MIMS finanziati dal PNRR”* (Allegato 2 A al *“Sistema di gestione e controllo per l'attuazione degli interventi del piano di ripresa e resilienza di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*).

## 2.3 Dispositivo finale

Tutto ciò premesso e considerato,

il Comitato Speciale, all'unanimità,

ai sensi dell'art. 44 comma 6 del DL n. 77/2021,

relativamente al progetto del “Raddoppio Decimomannu – Villamassargia. Lotto 2” (CUP: J74E21000940009), perviene alla seguente determinazione motivata, di natura **ricognitiva**, con considerazioni integrative sopra riportate, rispetto alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi:

- il PFTE di che trattasi può proseguire, sulla base di quanto sopra esposto, nel successivo iter previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2021, n.77 così come convertito dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 e s.m.i.;
- la verifica di adempimento alle prescrizioni afferenti alla **presente fase progettuale** e relative all'intero procedimento autorizzativo sin qui condotto, ivi incluse le prescrizioni di cui al paragrafo 2.2 della presente Determinazione, è ascritta al Soggetto verificatore. Ciò ai sensi del comma 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021 (“*Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. [...]*” che recita come di seguito riportato “*In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.*”);
- le prescrizioni di natura contrattuale (cioè che devono essere adempiute nella **successiva fase progettuale o in fase di esecuzione**) devono trovare puntuale riferimento all'interno di specifiche di contratto appositamente inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto, posto a base della procedura di affidamento; si rammenta inoltre che ai sensi di legge la prevista attività di verifica sul progetto esecutivo include anche la verifica di ottemperanza alle prescrizioni afferenti al predetto livello di progettazione;
- in merito alla **risoluzione di tutte le interferenze**, appare fondamentale, in un'ottica di corretta gestione della realizzazione e di successiva gestione dell'infrastruttura, che la Stazione Appaltante definisca in maniera certa i costi e le tempistiche per la risoluzione delle interferenze prima dell'appalto dei lavori.

Si richiamano, inoltre, gli effetti della Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi di cui all'art. 44 comma 6-bis del DL 77/2021:

*“La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei Ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle*


disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo”,

e di cui all'art.48 comma 5-quater:

“...La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”.

Si rammentano inoltre i contenuti dell'art. 13 del DPR n. 327 del 2001 di seguito riportati:

- “1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato. (L)
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. (L)
5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti”.



Ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante dovrà provvedere ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della presente determinazione, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia del PNRR, per il tramite della Segreteria tecnica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In caso di inosservanza del predetto termine, è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

Sarà data opportuna comunicazione della presente Determinazione al Soggetto interessato e alle Amministrazioni competenti.